

**REGOLAMENTO (CE) N. 151/94 DELLA COMMISSIONE**  
del 27 gennaio 1994

**relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di grano duro detenute dall'organismo d'intervento italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(3)</sup> stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è opportuno di mettere in vendita ai fini di esportazione un quantitativo di 200 000 t di grano duro detenute dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di grano duro detenute dall'organismo d'intervento italiano può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 2131/93.

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 200 000 t di grano duro da esportare verso l'Algeria.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 200 000 t di grano duro figurano nell'allegato I.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1994.

*Articolo 3*

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93, sino alla fine del terzo mese successivo.

Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere corredate di domande di titolo di esportazione presentate in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(4)</sup>.

*Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 2 febbraio 1994, alle ore 13 (ora di Bruxelles).
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le successive gare parziali scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).
3. L'ultima gara parziale scade il 23 marzo 1994.
4. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento italiano.

*Articolo 5*

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.